

C.S.N.

Centro Studi Network Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



www.studiodellapenna.it

www.emiliodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 23 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

“Più strade per ridurre le sanzioni”: In base alle nuove norme solo a decorrere dal 2016, saranno abrogati gli istituti deflattivi dell’adesione al **Pvc** e all’invito al **contraddittorio**, nonché dell’**acquiescenza forzata**. Pertanto, fino al 31 dicembre 2015, il contribuente cui è stato notificato un Pvc o un invito a comparire, potrà continuare a ad aderire integralmente ai contenuti del verbale, beneficiando delle sanzioni ridotte a 1/16 del minimo. Al tempo stesso potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa per “adeguarsi” alle contestazioni contenute nel verbale o nell’invito a comparire. In tal caso le maggiori imposte dovute sconteranno le sanzioni ridotte a 1/5 del minimo. (vedere schema: La bilancia della convenienza)

“La riscrittura dell’OIC appesantisce i crediti verso le partecipate”: I crediti verso le società partecipate rappresentano una delle poste più delicate del bilancio di chiusura 2014., specialmente se difficilmente recuperabili.

Il “vecchio” principio contabile Oic 28 trattava esclusivamente della rinuncia della società partecipante di **crediti di natura finanziaria** in essere, prevedendo in caso di esplicita rinuncia al diritto di restituzione, sia se finalizzata alla copertura delle perdite che a un futuro aumento di capitale, il passaggio dell’importo a riserva di capitale della partecipata, come posta del patrimonio netto. Per la partecipante, l’ammontare del credito diviene componente del costo della partecipazione, nei limiti del valore iscrivibile di quest’ultimo. E’ altresì possibile che il credito venga utilizzato per compensare il debito del socio sorto per la sottoscrizione di un aumento di capitale, ipotesi che viene distinta dal conferimento di crediti.

Aldilà di quest’ultima ipotesi per la quale nulla è mutato, il nuovo principio contabile Oic 28 estende il trattamento illustrato a tutti i crediti soggetti a rinuncia da parte del socio, indipendentemente se di natura commerciale o finanziaria. In entrambi i casi, la contropartita contabile naturale della “trasformazione” del credito/debito è costituita per la partecipante dall’incremento del costo della partecipazione, mentre, per la partecipata, dall’iscrizione di una posta di patrimonio netto, eventualmente utilizzabile a copertura perdite. (Vedere schema: due casi a confronto)

_ “Iva, la denominazione diversa non fa perdere la detrazione”: Con la sentenza 11894/25/14, la Commissione tributaria provinciale di Milano, stabilisce che il **diritto alla detrazione Iva** scaturisce dal rispetto degli obblighi sostanziali previsti dalla relativa normativa, risultando irrilevante a tali fini, la presenza di mere irregolarità formali nella fatturazione, tra le quali l’indicazione della denominazione e del numero di partita IVA del soggetto destinatario e le descrizioni delle operazioni oggetto di fatturazione.

Napoli 23.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it